



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 6 GROSSETO NORD

Via Filippo Corridoni 11 – 58024 Massa Marittima (GR)

C.F. 92090610533

0566 903441 – info@atc6gmord.it - info@pec.atc6gmord.it

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E L'INDENNIZZO DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA, NELLE ZRC, ZRV E ZPC.

Fatte salve le norme contenute nella LRT 3/94, nel DPGR n. 48/R del 05/09/2017 e loro successive modifiche ed integrazioni, nel PRAF vigente, nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente e le disposizioni emanate dalla Regione, il Comitato di Gestione dell'ATC 6 Grosseto Nord regolamenta, per quanto di propria competenza, la stima e l'indennizzo dei danni come di seguito articolato.

Art. 1.

Le richieste di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture dovranno essere esclusivamente inoltrate al Comitato di Gestione utilizzando l'apposita modulistica.

La modulistica e il presente regolamento saranno pubblicati sul sito internet dell'ATC (<https://www.atc6gmord.it>).

Art. 2.

Possono avanzare richiesta di sopralluogo e indennizzo solo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. titolari di partita IVA ricadenti nel territorio dove è consentita la caccia programmata, nelle Zone di Rispetto Venatorio, nelle Zone Ripopolamento e Cattura e Zone Particolari di Caccia.

Art. 3.

La modulistica dovrà obbligatoriamente, pena il non accoglimento della stessa, essere debitamente compilata in ogni sua parte, corredata dalla documentazione richiesta compreso la ricevuta di versamento di € 90,00 come deposito cauzionale. Tale cauzione non verrà restituita qualora l'importo del danno risulti inesistente, non dovuto o inferiore a € 100,00. Negli altri casi la somma versata verrà restituita al momento della liquidazione del saldo.

Art. 4.

Le stime dei danni saranno eseguite esclusivamente da tecnici incaricati dall'ATC.

Art. 5.

Non sono ammessi a risarcimento i seguenti danni:

- danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;
- danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
- danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
- danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta;
- danni a impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari, ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
- danni provocati da piccioni viventi allo stato naturale o da altri animali domestici;
- danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;
- danni di importo complessivo inferiore a euro 100,00
- danni a boschi o rimboschimenti dopo tre anni dall'impianto;
- danni a olive asportate dalla pianta o cadute a terra;
- danni a colture ritenute da rivedere nuovamente in data prossima al raccolto e della quale l'interessato non ne abbia dato comunicazione scritta all'ATC;
- danni sulla stessa coltura (nella stessa annata agraria) ma successivi alla risemina concessa dal tecnico incaricato nel caso non sia stata comunicata per iscritto l'operazione colturale.

Art. 6.

Nel caso in cui il tecnico conceda la risemina, il proprietario o conduttore del fondo dovrà, ai fini di un possibile accertamento, dare comunicazione all'ATC dell'avvenuta operazione colturale.

Allo stesso modo nel caso in cui il tecnico conceda la sostituzione delle piante arboree o arbustive danneggiate, il proprietario o conduttore del fondo dovrà informare l'ATC, ai fini di un possibile accertamento, dell'avvenuto reimpianto.

Art. 7.

Nel caso di danni su ricacci di ceppaie interessate dal taglio raso, in particelle di bosco ceduo, il tecnico incaricato dall'ATC effettuerà rilievi fotografici ed individuerà, attraverso l'utilizzo di strumenti GPS, le coordinate geografiche delle particelle interessate dal danno e di particelle limitrofe non danneggiate. Il sopralluogo per la verifica dello stato di accrescimento verrà effettuato al quinto anno successivo, su richiesta dell'interessato. In caso di mancata richiesta di sopralluogo al quinto anno la domanda verrà considerata chiusa. La stima definitiva, su richiesta dell'interessato, sarà alla fine del turno di ceduzione condotta comparando lo sviluppo dei polloni delle ceppaie con quelli di appezzamenti adiacenti non danneggiati.

Art. 8.

I danni saranno liquidati nel rispetto delle normative attualmente in vigore.

Sono considerati a titolo esemplificativo e non esaustivo strumenti di prevenzione validi ai fini del riconoscimento dell'indennizzo:

- recinzioni metalliche interrato e mantenute in stato di efficienza;
- recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo e mantenute in stato di efficienza, con elettrificatori alimentati a batteria a 12 V o collegate alla rete elettrica; le recinzioni devono essere installate su ogni lato degli appezzamenti da proteggere;
- palloni tipo predator (n. 10/ha), nastri riflettenti (400 metri/ha), sagome di uccelli rapaci (n.10/ha) o palloni a elio (uno/4 ha) mantenuti in stato di efficienza;
- shelter di almeno 120 cm per ungulati e di almeno 60 cm per lepri, mantenuti in stato di efficienza;
- repellenti olfattivi per i quali sia dimostrato l'acquisto con fatture o scontrini fiscali;
- reti morbide di protezione per avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto, mantenute in stato di efficienza;
- cannoncini a gas o altri dissuasori acustici mantenuti in stato di efficienza
- Allo stesso scopo sono considerate misure di prevenzione gli interventi di abbattimento o cattura eseguiti prima della richiesta di danni.

Art.9

Stima del danno

1. L'ATC procede all'accertamento mediante sopralluoghi, da effettuarsi entro **10 giorni** successivi alla richiesta di indennizzo, comunque entro i limiti previsti dalla legge.
2. La stima del danno può essere effettuata in contraddittorio fra il tecnico incaricato e il richiedente, o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte. Nel caso di danni verificatisi in aree limitrofe ad istituti pubblici o privati il tecnico incaricato dovrà convocare anche il competente soggetto gestore che potrà pertanto presenziare alle operazioni peritali.
3. Nel caso di esito non positivo del contraddittorio per l'eventuale contenzioso potranno essere prodotte perizie di parte effettuate prima del raccolto del prodotto e non oltre 5 giorni dalla data del sopralluogo.
4. Al sopralluogo possono presenziare rappresentanti incaricati dal Comitato di Gestione dell'ATC in veste di osservatori e hanno facoltà di fare annotazioni sul verbale, ma non di interferire nelle valutazioni del tecnico.
5. La stima può essere effettuata a vista o mediante campionamenti o droni.
6. Nel caso in cui il tecnico, al fine di determinare con maggiore esattezza la stima definitiva, abbia messo a verbale che la coltura deve essere rivedibile al raccolto, il proprietario o conduttore dovrà presentare nuova domanda.
7. Sono incompatibili sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati qualora intrattengano rapporti di lavoro con le aziende richiedenti. Al momento in cui si verifica tale incompatibilità l'incaricato deve avvisare immediatamente il Comitato dell'ATC che provvederà a sostituirlo.
8. Qualora il tecnico accerti un danno superiore all'80% della superficie coltivata o comunque distribuito uniformemente da non richiedere l'impiego di mezzi di raccolta, il costo di quest'ultima sarà detratto dal valore del prodotto perduto stimato.

Art.10

Compiti del tecnico

1. Evadere tutte le richieste di sopralluogo pervenute all'ATC entro i tempi previsti e redigere l'apposito verbale anche nel caso in cui le colture non risultino stimabili.
2. Individuare prima del rilievo la tipologia di zona (tra quelle definite dall'ATC) in cui è stato segnalato il danno e tempestivamente avvertire i soggetti coinvolti (rappresentanti dei distretti, concessionari AFV e ATV, rappresentanti delle C.V.C. delle Z.R.C. , ecc.) per dare la possibilità di presenziare alla stima.
3. Georeferenziare con sistemi GPS tutti gli appezzamenti sui quali sono stati rilevati i danni alle colture.
4. Fotografare la coltura dove sia riconoscibile il danno e l'appezzamento soggetto a stima.
5. Informare l'agricoltore danneggiato circa i metodi e le procedure di prevenzione dei danni normalmente adottate nei casi simili, indicando i referenti cui rivolgersi per la loro attuazione e dandone menzione nel verbale di sopralluogo.
6. Verificare se e quali misure di prevenzione sono state adottate dall'azienda, da riportare nel verbale di sopralluogo.
7. Inserire i dati contenuti nel verbale all'interno del gestionale informatico dell'ATC, verificando la correttezza dei dati catastali dichiarati dai proprietari nella domanda di sopralluogo, anche tramite il portale ARTEA.
8. Inserire nel sistema informatico il punto GPS rappresentativo della posizione del danno.
9. Inserire tutti gli elaborati in formato digitale nel gestionale dell'ATC.

Approvato con delibera n.10 del 10/04/2020